

Testo vigente:	Proposta di modifiche:
<p><i>(omissis)</i></p> <p>ART. 30 - Agevolazioni</p> <p>1. Si applica una riduzione del 35% per le occupazioni di carattere permanente effettuate nella Zona 2 ("Litorale") nel periodo dal 15 settembre al 15 maggio. Si applica una riduzione del 30% alle occupazioni di carattere temporaneo effettuate nella Zona 2 ("Litorale") nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile.</p> <p>2. Le occupazioni di suolo pubblico relative al commercio su aree pubbliche di durata inferiore alle 12 ore giornaliere sono soggette alla tariffa prevista per la specifica categoria ridotta del 50%.</p> <p>3. Le occupazioni di suolo pubblico con arredi complementari a pubblici esercizi, beneficiano delle seguenti riduzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di utilizzo del suolo pubblico dalle ore 11.00 alle ore 23.00, riduzione del 25% della tariffa base; - in caso di utilizzo del suolo pubblico dalle ore 8.00 alle ore 20.00, riduzione del 30% della tariffa base; - in caso di utilizzo del suolo pubblico dalle ore 18.00 alle ore 06.00, riduzione del 35% della tariffa base. <p>Le occupazioni che si protraggono oltre una delle fasce orarie di cui al presente comma sono comunque soggette al pagamento della tariffa piena. Le riduzioni tariffarie di cui al presente comma si applicano dal 1 agosto 2014.</p> <p>4. Per le occupazioni di suolo pubblico della Categoria 8 ("Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi: luna park, circhi, ecc.") la tariffa è ridotta del 50% per la superficie fino a 100 mq, del 75% per la superficie oltre 100 mq e fino a 1.000 mq, del 90% per la superficie oltre 1000 mq.</p> <p>5. Per le occupazioni di suolo pubblico della Categoria 12 ("Attività edilizia: impalcature, ponteggi, cantieri, automezzi per carico/scarico mezzi, scavi, gru ed auto cestelli") la tariffa è ridotta del 1% in presenza di provvedimenti idonei a segnalare l'occupazione ai portatori di handicap.</p> <p>6. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate da esercizi commerciali ed artigianali in strade e piazze che, con provvedimento del Comune, vengono transitoriamente limitate nel traffico veicolare per una durata superiore a tre mesi continuativi per la realizzazione di lavori pubblici, beneficiano di una riduzione del 40% dell'importo del canone dovuto</p>	<p><i>(omissis)</i></p> <p>ART. 30 - Agevolazioni</p> <p>1. Si applica una riduzione del 35% per le occupazioni di carattere permanente effettuate nella Zona 2 ("Litorale") nel periodo dal 15 settembre al 15 maggio. Si applica una riduzione del 30% alle occupazioni di carattere temporaneo effettuate nella Zona 2 ("Litorale") nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile.</p> <p>2. Le occupazioni di suolo pubblico relative al commercio su aree pubbliche di durata inferiore alle 12 ore giornaliere sono soggette alla tariffa prevista per la specifica categoria ridotta del 60%.</p> <p>3. Le occupazioni di suolo pubblico con arredi complementari a pubblici esercizi, beneficiano delle seguenti riduzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di utilizzo del suolo pubblico dalle ore 11.00 alle ore 23.00, riduzione del 25% della tariffa base; - in caso di utilizzo del suolo pubblico dalle ore 8.00 alle ore 20.00, riduzione del 30% della tariffa base; - in caso di utilizzo del suolo pubblico dalle ore 18.00 alle ore 06.00, riduzione del 35% della tariffa base. <p>Le occupazioni che si protraggono oltre una delle fasce orarie di cui al presente comma sono comunque soggette al pagamento della tariffa piena. Le riduzioni tariffarie di cui al presente comma si applicano dal 1 agosto 2014.</p> <p>3-bis. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate all'interno delle aree "A" e "B" individuate dall'art. 1, comma 8, del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 9 luglio 2019, effettuate da attività economiche che aderiscono al disciplinare "Città Sicura" di cui all'art. 3, comma 1, del Regolamento medesimo, beneficiano di una riduzione tariffaria del 10%; tale agevolazione spetta limitatamente al periodo di adesione al disciplinare ed è cumulabile con la riduzione eventualmente spettante ai sensi del comma 3. L'agevolazione è concessa sulla base di comunicazione a S.E.PI. S.p.A., da parte dell'ufficio comunale competente, dell'avvenuta adesione al disciplinare "Città Sicura". La riduzione tariffaria prevista dal presente comma si applica dal 1 gennaio 2020 al 8 luglio 2024.</p> <p>4. Per le occupazioni di suolo pubblico della Categoria 8 ("Attività dello spettacolo viaggiante,</p>

<p>per il periodo di divieto del transito. Ai fini del beneficio della riduzione, i titolari dei predetti esercizi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, entro la scadenza della concessione.</p> <p><i>(omissis)</i></p>	<p>mestieri girovaghi: luna park, circhi, ecc.”) la tariffa è ridotta del 50% per la superficie fino a 100 mq, del 75% per la superficie oltre 100 mq e fino a 1.000 mq, del 90% per la superficie oltre 1000 mq.</p> <p>5. Per le occupazioni di suolo pubblico della Categoria 12 (“Attività edilizia: impalcature, ponteggi, cantieri, automezzi per carico/scarico mezzi, scavi, gru ed auto cestelli”) la tariffa è ridotta del 1% in presenza di provvedimenti idonei a segnalare l’occupazione ai portatori di handicap.</p> <p>6. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate da esercizi commerciali ed artigianali in strade e piazze che, con provvedimento del Comune, vengono transitoriamente limitate nel traffico veicolare per una durata superiore a tre mesi continuativi per la realizzazione di lavori pubblici, beneficiano di una riduzione del 40% dell’importo del canone dovuto per il periodo di divieto del transito. Ai fini del beneficio della riduzione, i titolari dei predetti esercizi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, entro la scadenza della concessione.</p> <p><i>(omissis)</i></p>
--	---